



COMUNE DI GERACE

Città metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 48 Reg. Delib. del 27/03/2019	Oggetto: Approvazione tariffe servizio idrico integrato anno 2019.
---	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **14:20** in Gerace, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita, la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle persone appresso indicate:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
PEZZIMENTI Giuseppe	Sindaco	X	
GALLUZZO Salvatore	Assessore Vice sindaco	X	
FEMIA Carmelo	Assessore	X	
Presenti: 03	Assenti: Zero		

Partecipa la D.ssa Monica Grillea, Segretario comunale, incaricato della redazione del presente atto;

Assume la presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U. cc.ll.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Geom. Giuseppe Garreffa)	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Dott. Giulio Cusato)
--	---	---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Proposta dal Resp. del Settore Manutenzioni/Vigilanza e dal Resp. del Settore Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 151, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa col Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie Locali;

Richiamato

il D.M. Interno 07 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019) che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 27 comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, con la predetta proroga viene differito anche il termine per deliberare le tariffe ed aliquote delle tasse ed imposte comunali, oltre che le variazioni dei limiti di reddito dei tributi locali relativi all'anno 2019.

Vista la circolare n. 3251/5 del Ministero delle attività produttive con la quale, in attuazione della delibera CIPE 04/04/2001, n. 52 vengono impartite le direttive per la determinazione, in via transitoria delle tariffe acquedottistiche;

Evidenziato altresì che il punto 1.3 della predetta circolare evidenzia che la predetta delibera CIPE sollecita i gestori a procedere al superamento della fascia del minimo garantito, attraverso un percorso che prevede una riduzione fino a quattro tranches annuali.

Vista la propria deliberazione n. 38 del 12/05/2008, con la quale venivano determinate le tariffe dei consumi dell'acqua potabile per l'anno 2008 ed accertato che con le predette tariffe è stata superata la fascia di previsione del minimo consumo essendo state determinate le tariffe tutte rapportate ai consumi reali degli utenti;

Accertato che il combinato di cui agli artt. 42, comma 2, lett f), e 48, comma 2, del TUEL individua nell'organo esecutivo la competenza di determinare le aliquote dei tributi e dei servizi comunali, in quanto atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;

Considerato che

il comma 1, lettera e), dell'art. 172 del TUEL, rubricato "Altri allegati al bilancio di previsione", stabilisce che al Bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono determinate per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

il decreto 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell'Interno, ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

Considerato

che occorre definire per l'anno 2019 le tariffe dei diversi servizi comunali, in base alla valutazione delle relative spese, al fine di assicurare una soddisfacente e appropriata copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, nonché il pareggio di bilancio, fornendo al contempo un buono standard qualitativo delle prestazioni erogate; che si ritiene altresì di determinare i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Atteso che l'individuazione delle spese e delle entrate è stata fatta con riferimento alle previsioni di bilancio 2019 e in coerenza con le indicazioni contenute nel documento unico di programmazione (DUP);

Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 362 "Disposizioni in materia di risorse idriche", successivamente abrogata dall'art. 175 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare gli articoli 154, rubricato "tariffa del servizio idrico integrato", 155, rubricato "tariffa del servizio di fognatura e depurazione", e 156, rubricato "riscossione della tariffa";

Atteso che l'art. 31, comma 29, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui

all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ferme restando le modalità di applicazione delle stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art.13, i relativi parametri e limiti sono fissati con deliberazione del CIPE;

Considerato che ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognature e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Rilevato che

- con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 183 del 12/06/2015 veniva individuato, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nell'Autorità Idrica Calabrese (AIC) l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015 veniva approvato il disciplinare di istituzione e funzionamento dell'Ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato e si demandavano al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici tutti gli adempimenti consequenziali sino all'individuazione degli organi dell'AIC;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 21/10/2015 veniva approvato lo schema di deliberazione della Giunta Comunale di adesione da parte dei comuni all'AIC e si stabiliva in euro 0,50 ad abitante il costo a carico dei comuni aderenti;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 12/11/2015 venivano approvate integrazioni al disciplinare di istituzione e funzionamento dell'Ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato;

Dato atto che

- con Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 18 maggio 2017) è stato istituito l'ente pubblico Autorità idrica della Calabria (AIC), indicato come ente rappresentativo dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e destinato a svolgere le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006;

- la richiamata Legge regionale n. 18/2017 disciplina l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità indipendente competente in materia (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

Visto l'art. 147, comma 2-bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", a norma del quale "Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 [...]"; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti";

Visto il D.P.C.M. 20/07/2012, pubblicato in G.U. n. 231 del 03/10/2012, avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", dove all'art. 3 lett. e) si prevede, fra le competenze dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), la verifica della corretta redazione del piano d'ambito e la possibilità di esprimere osservazioni e rilievi e impartire, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti fra

le autorità competenti ed i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della L. 23.12.2009 n. 191;

Considerato che l'AEEGSI con Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr– Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI–2”, ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;

Dato atto, nelle more dell'adozione degli atti contemplati dalla predetta delibera dell'AEEGSI, che questo Ente è dotato di un sistema di rilevazione dei consumi che vengono fatturati in base alla lettura dei contatori e che nel proprio sistema di erogazione del servizio idrico integrato e nella correlata tariffazione ha stabilito:

- il superamento del minimo impegnato negli usi domestici;
- la fissazione di una tre fasce di costo per le utenze domestiche;

Rilevato che le tariffe risultanti rispondono, pertanto, per grandi linee, ai principi generali dettati dall'AEEGSI, mirati a scoraggiare gli sprechi e rendere equa la tariffa attraverso l'introduzione di una quota variabile calcolata in relazione all'acqua effettivamente consumata e misurata dal contatore;

Dato atto, altresì, che per quanto concerne le tariffe dei servizi di depurazione e fognatura questo Comune tiene conto della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 8 ottobre 2008 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n.36, modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e dell'art. 155 comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 nelle parti in cui tali norme prevedevano che la quota della tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

Richiamata, da ultimo, la deliberazione di G. C. n. 25 del 01/02/2018 con la quale sono state determinate le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2018;

Visto il prospetto dei costi del servizio di acquedotto, previsti per l'esercizio 2019, secondo l'elaborazione formulata sulla base dei costi accertati per l'esercizio precedente e dei necessari adeguamenti delle singole voci componenti, piano che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto

che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria deliberazione 2 Novembre 2017 (738/2017/R/IDR), ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni idriche della Regione Calabria, ivi inclusa quella condotta da questo Ente, nelle more dell'acquisizione dalla Regione Calabria degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

che, con deliberazione 27 dicembre 2017 n. 918/2017/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (riferito al biennio 2018-2019), all'articolo 13 rubricato “Procedura di approvazione dell'aggiornamento biennale” l'ARERA ha stabilito, tra l'altro, che l'Ente di governo d'Ambito – nel caso di specie l'Autorità Idrica della Calabria (AIC) – ai fini dell'approvazione da parte della predetta Autorità nazionale, trasmetta, entro il 30 aprile 2018 e previa validazione delle informazioni fornite dai gestori, “l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019”;

che, allo stato, non risulta l'approvazione da parte dell'ARERA dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 elaborate dall'Ente di governo d'Ambito della Calabria;

Verificato, anche alla luce di quanto precede, che, pertanto, si rende necessario confermare provvisoriamente le tariffe vigenti, pur non consentendo dette tariffe la copertura integrale del costo del servizio, in considerazione anche della programmazione di una serie di azioni finalizzate alla riduzione delle perdite e dei consumi idrici e ad una migliore capacità di accertamento dei consumi finali in capo agli utenti, fatta salva l'esigenza di provvedere ad eventuale conguaglio e ferma l'integrazione delle tariffe con il valore delle prescritte componenti tariffarie addizionali (UI1, UI2, UI3);

Ritenuto di confermare, per le ragioni più sopra esposte, la vigente tariffa, nella misura già applicata nell'anno 2018;

Visti

il D.lgs. n. 267/2000;

il vigente regolamento di contabilità;

il vigente statuto Comunale,

il combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ;

la Legge 24/12/2004 n.311;

l'art.1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296;

la Legge 24/02/2012 n.14;

Visto il parere favorevole in ordine della regolarità tecnica del presente atto, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Manutenzioni, Vigilanza, Commercio e Servizi esterni, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Acquisiti favorevolmente i pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

Di dare atto che la narrativa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

Di prendere atto della deliberazione 2 Novembre 2017 (738/2017/R/IDR) con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni idriche della Regione Calabria, ivi inclusa quella condotta da questo Ente, nelle more dell'acquisizione dalla Regione Calabria degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

Di confermare, in via provvisoria e fatto salvo quanto esposto in narrativa in merito all'eventuale successivo adeguamento, le tariffe e l'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l'anno 2019 nella misura già applicata per l'anno 2018, nei termini seguenti:

uso domestico residenti

Quota fissa € 12,00

- I Fascia - Maggior consumo da 0 mc a 150 mc	€ 0,80 al mc
- II Fascia – Maggior consumo da 150 mc a 350 mc	€ 0,85 al mc
- III Fascia- Maggior consumo oltre 350 mc	€ 0,90 al mc

uso domestico non residenti

Quota fissa € 12,00

Unica Fascia – Maggior consumo da 0 mc e oltre	€ 1,50 al mc
--	--------------

uso commerciale ed artigianale

Quota fissa € 12,00

- I Fascia - Maggior consumo da 0 mc a 100 mc	€ 0,80 al mc
- II Fascia – Maggior consumo oltre 100 mc	€ 1,00 al mc

uso ospedali ed enti pubblici

Quota fissa € 12,00

Unica Fascia – Maggior consumo da 0 mc e oltre	€ 1,20 al mc
--	--------------

uso industriale

Quota fissa € 12,00

Unica Fascia – Maggior consumo da 0 mc e oltre	€ 1,20 al mc
--	--------------

uso zootecnico e rurale

Quota fissa € 12,00

Unica Fascia – Maggior consumo da 0 mc e oltre	€ 1,00 al mc
--	--------------

Di confermare per l'anno 2019, in via provvisoria e fatto salvo quanto esposto in narrativa in merito all'eventuale successivo adeguamento, la tariffa del canone di depurazione delle acque delle utenze civili in:

- € 0,321227, al mc. di acqua consumata, la tariffa del canone per la depurazione delle acque;
- € 0,099185, al mc. di acqua consumata, la tariffa del canone per la raccolta delle acque (fognatura);

Di dare atto che sulle tariffe approvate deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista per legge;

Di approvare il piano dei costi, di gestione del servizio idrico integrato, per l'anno 2019, redatto sulla base di apposito prospetto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva una copertura pari allo 81,65% del costo del servizio;

Di approvare le seguenti tariffe per l'allacciamento di nuove utenze, precisando che le stesse devono intendersi comprensive dell'I.V.A. al 10%:

- | | |
|--|-------------|
| - Uso domestico | euro 90,00 |
| - Uso industriale | euro 150,00 |
| - Uso commerciale ed artigianale | euro 110,00 |
| - Uso rurale e zootecnico | euro 130,00 |
| - Uso ospedali, enti pubblici e comunità | euro 130,00 |
| - Rete fognatura | euro 60,00 |
| - Volture | euro 30,00 |

Di introitare il gettito della tariffa del servizio idrico integrato, stimato in complessivi € 341.424,54,00, al titolo III, tipologia 100, delle entrate del redigendo bilancio 2019-2021, annualità 2019;

Di provvedere, altresì, all'applicazione delle predette componenti tariffarie aggiuntive disposte dall'ARERA, il cui gettito versato dall'utenza dovrà essere incassato a partite di giro e riversato alla Cassa dell'Autorità secondo le modalità dalla stessa stabilite;

Di dare atto che la tariffa, come sopra confermata in via provvisoria per l'anno 2019, potrà subire, anche nella sua articolazione interna tra i vari segmenti del servizio idrico integrato, variazioni o integrazioni per le finalità attuative esposte in parte narrativa e determinate dall'ARERA, dallo stesso Comune o dall'Autorità Idrica della Calabria;

Di dare indirizzo, allo scopo di conseguire o avvicinare l'obiettivo della copertura integrale dei costi della gestione del servizio con i proventi della medesima tariffa, ai competenti uffici affinché sia dato seguito ad ogni attività finalizzata alla riduzione delle perdite e dei consumi idrici e ad una migliore capacità di accertamento dei consumi finali in capo agli utenti;

Di allegare il presente atto al bilancio di previsione 2019/2021;

Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza dell'argomento

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. .



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n.48 DEL 27/03/2019

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Giuseppe PEZZIMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica GRILLEA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Prot 2781

Gerace li, 29.03.2019

F.to **IL MESSO COMUNALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica GRILLEA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. 2783 trasmesso ai capigruppo consiliari.

Gerace li, 28.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica GRILLEA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Gerace li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica GRILLEA

È copia conforme all'originale

F.to Il Segretario Comunale /
Responsabile del Servizio

Gerace li, 28.03.2019